

## COMUNE DI FAENZA

### Disciplina applicativa del Regolamento per la concessione di contributi e di benefici economici diversi nel settore dello sviluppo economico e turistico

#### Art. 1 – Oggetto

1. La presente disciplina applicativa riguarda l'erogazione di contributi assegnati ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi e di benefici economici diversi nel settore dello sviluppo economico e turistico.

#### Art. 2 - Soggetti beneficiari dei contributi e dei benefici economici

1. Ai sensi del DL 95 del 6/7/2012, art. 4, si specifica che:  
*"**gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio assistenziali operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.**"* i soggetti privati, di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.
2. Non sono ammissibili soggetti che percepiscono contributi da altri settori del Comune, per i medesimi eventi o eventi connessi o simili.

#### Art. 3 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
  - a) acquisto di beni e servizi per la realizzazione degli eventi che risultino congrue rispetto agli "ambiti di intervento" (art. 2 del Regolamento), da dimostrare con regolari documenti fiscali, dai quali risulti l'attività svolta e la manifestazione per la quale l'attività medesima è svolta. Esempio: nolo palco e montaggio; compenso artisti; allestimenti di luci, gazebo; costo utenze per la manifestazione;
  - b) promozione e pubblicizzazione;
  - c) spese di viaggio, vitto, alloggio se riferite a ospiti della manifestazione, autorizzate preventivamente dal Comune, o previste in alternativa al compenso per artisti chiamati a svolgere la loro prestazione nell'ambito della manifestazione;
  - d) attività svolte dal personale dipendente, o volontario, o incaricato, nella misura massima del 20% dei costi complessivi al netto delle spese di cui alle lett. d), e), f), h), del presente comma. Gli uffici del Comune, in fase di controllo, potranno

- verificare, anche a campione, la regolarità della condizione lavorativa del personale dipendente, volontario o incaricato, impiegato per l'attività oggetto del contributo;
- e) consulenze tecniche e progettuali per la ideazione della manifestazione o degli eventi o per la progettazione grafica dell'immagine della manifestazione o evento o degli strumenti di promozione e pubblicizzazione, nella misura massima del 20% dei costi complessivi al netto delle spese di cui alle lett. d), e), f), h), del presente comma. La consulenza deve risultare da specifica lettera d'incarico o contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate, dalla quale emerga la specifica destinazione dell'attività al progetto per il quale si chiede il finanziamento;
  - f) materiale di consumo e spese generali, nella misura massima del 5% dei costi complessivi al netto delle spese di cui alle lett. d), e), f), h), del presente comma;
  - g) attrezzature e beni durevoli. Potranno essere ammessi a finanziamento esclusivamente a seguito di esplicita richiesta e non potrà essere riconosciuta una quota superiore al 30% del costo, se acquisiti in proprietà, o una quota, superiore al 30 % dell'importo corrisposto nell'anno di riferimento, se acquisiti in leasing;
  - h) noleggio di locali, solo nella misura massima del 10 % dei costi complessivi al netto delle spese di cui alle lett. d), e), f), h), del presente comma e solo se pertinente all'iniziativa ammessa e previa autorizzazione preventiva del Comune.
2. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dagli organizzatori. Le medesime spese sono ammissibili se riferite a ospiti della manifestazione, autorizzate preventivamente dal Comune di Faenza;
  - b) oneri finanziari;
  - c) ammortamenti;
  - d) oneri fiscali, se detraibili.

#### **Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande**

1. Il Dirigente di Settore con determinazione fissa termini e modalità di presentazione delle domande. Effettuata l'istruttoria sulla base del Regolamento, del presente disciplinare, nonché dei criteri di priorità stabiliti dalla Giunta comunale, il Dirigente redige la graduatoria dei programmi ammessi a contributo.
2. L'atto di ammissione a contributo potrà contenere condizioni a cui è subordinata l'erogazione, quali, ad esempio, la citazione del Comune sostenitore.

#### **Art. 5 – Liquidazione dei contributi**

1. Il soggetto beneficiario del contributo dovrà inviare la richiesta di liquidazione corredata della documentazione necessaria, di norma entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dalla notifica della concessione del contributo per le iniziative già concluse, comunque entro l'anno di realizzazione dell'iniziativa, se non diversamente specificato in domanda.  
Nel caso l'iniziativa non sia rendicontata entro il termine ultimo di cui sopra, decade senza deroga alcuna, il diritto del beneficiario ad esigere la liquidazione del contributo inizialmente concesso.
2. La richiesta di liquidazione dovrà contenere il rendiconto delle attività svolte e copia delle fatture o altri documenti fiscali o amministrativi, comprovanti le spese sostenute, o dichiarazione di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, con l'elenco delle fatture o altri documenti fiscali relativi alle spese sostenute. Nel rendiconto delle

attività svolte dovrà essere inserito il bilancio della manifestazione con l'indicazione dettagliata dei contributi ottenuti.

Il contributo del Comune non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con gli altri proventi, entrate superiori alla spesa totale.

3. Il contributo sarà erogato solo a seguito di istruttoria degli uffici competenti, che comprovi la conformità dell'attività svolta al progetto approvato e stabilisca l'ammissibilità delle spese sostenute e documentate.

Nello svolgimento dell'istruttoria, gli uffici competenti dovranno effettuare controlli, anche a campione, al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

4. False dichiarazioni comporteranno la decadenza dal diritto a ricevere il contributo e la denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensi del codice penale, come disposto dal DPR 445/2000.